

Civile Sent. Sez. 1 Num. 20102 Anno 2015

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 07/10/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

REGIONE CALABRIA

Elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano, n. 9, nello studio dell'avv. Graziano Pungi; rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Naimo, giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

IANNELLO GAETANO - FERRARI UMBERTO - MARINCOLA VIN-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

436

2015

CENZO

Elettivamente domiciliati in Roma, via Ruffini, n. 2/A, nello studio dell'avv. Tommaso Raccuglia; rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Vincenzo Marincola.

controricorrenti

nonché contro

MEDIATAG S.P.A.

intimata

avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, depositata in data 26 settembre 2011; sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 10 marzo 2015 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrente l'avv. Giuseppe Naimo;

Sentito per i controricorrenti l'avv. Tommaso Raccuglia, munito di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Presidente del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza depositata in data 9 febbraio 2011, ha deter-


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

minato in complessivi euro 100.000,00 il compenso dovuto all'avv. Gaetano Iannello, quale Presidente del Collegio, nonché agli avv.ti Umberto Ferrari e Vincenzo Marincola per l'opera prestata, in qualità di arbitri, in una controversia insorta, relativamente all'esecuzione di un contratto di appalto, tra la Regione Calabria e l'ATI Mediatag S.r.l..

Le spese di funzionamento del Collegio sono state determinate in € 801,76 per esborsi, nonché in euro 4.000,00 a titolo di indennizzo per l'opera svolta dal segretario.

La Corte di appello di Catanzaro, pronunciando sui reclami proposti, in via principale, dalla Regione Calabria, e in via incidentale dagli arbitri, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato il provvedimento impugnato, ribadendo, in primo luogo, con riferimento alla declaratoria di nullità del lodo intervenuta nelle more del reclamo ad opera della stessa Corte, l'insensibilità del compenso dovuto agli arbitri alle vicende relative alla validità e all'efficacia del lodo, e giudicando, nel merito, corretta la determinazione del compenso operata dal Presidente del Tribunale.

Quanto al reclamo proposto in via incidentale, è stata ritenuta legittima l'esclusione del cumulo,



ai fini della determinazione del valore del giudizio, fra la domanda principale e quella proposta in via riconvenzionale.

Per la cassazione del provvedimento sopra indicato la Regione Calabria ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso i tre arbitri.

Motivi della decisione

Assume rilievo preliminare ed assorbente la verifica in merito all'ammissibilità del ricorso in esame.

In proposito deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte, anche a Sezioni unite ed ormai consolidato, in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione contro la determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico e liquidati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., fondato sui seguenti principi:

a) nel regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinuncia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all'art. 814 cod. proc. civ., con clausola



devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale; il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all'arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica;

b) consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.: vertendosi in tema di determinazione stragiudiziale integrativa della volontà delle parti, ad opera del terzo arbitratore, dell'entità economica, non predeterminata contrattualmente, di una prestazione contrattuale già resa, e non di provvedimenti giurisdizionali decisorii e definitivi;

c) in tal caso, il titolo di formazione stragiudiziale ex art. 814 c.p.c. può essere utilmente contestato, con tutte le garanzie della giurisdizione, mediante l'opposizione all'esecuzione intrapresa da coloro che l'hanno ottenuto (Cass., Sez. un., 3 luglio 2009, n. 15586; Cass., 23 aprile 2010, n. 9750; Cass., 4 marzo 2011, n. 5264; Cass., 10 ottobre 2013, n. 23086).



Tali principi, nuovamente confermati in una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 31 luglio 2012, n. 13620), sono stati ribaditi anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 814 c.p.c. (Cass., 8 febbraio 2013, n. 3069).

In proposito si è condivisibilmente rilevato che la previsione del reclamo, che indubbiamente rappresenta una migliore garanzia per le parti, non può avere inciso sulla natura del provvedimento, che, come sopra si è visto, deve ritenersi non decisoria, da cui l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost..

Attenta dottrina ha prospettato che il reclamo potrebbe avere trasformato la situazione sostanziale dedotta da non decisoria in decisoria, richiamando a sostegno del proprio assunto l'interpretazione giurisprudenziale in tema di vendite fallimentari, ed in particolare l'orientamento che ritiene ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento reso in sede di reclamo nei confronti dei decreti del giudice delegato ex art. 108 l.f.. Non può peraltro ritenersi operabile tale raffronto, stante la diversità in radice delle situazioni poste a confronto. Ed infatti, il richiamato orien-



tamento motiva la ricorribilità ex art. 111 l.f. perché il procedimento di reclamo svolge, relativamente agli atti della liquidazione forzata fallimentare, una funzione corrispondente a quella propria dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nell'espropriazione singolare, perché la pronuncia sul reclamo risolve un incidente di tipo cognitorio sulla ritualità dell'atto esecutivo del giudice delegato (vedi a riguardo le pronunce 8832/96 e 4893/92).

L'argomento non è seriamente spendibile nella specie, attesa la natura sostanzialmente privatistica del provvedimento reclamato, come si deve ritenere in forza dell'orientamento delle Sezioni unite.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le incertezze della giurisprudenza nella materia, che hanno richiesto più volte l'intervento delle Sezioni unite di questa Corte, consigliano di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 10 marzo 2015. /